



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, 2.03.2021

Alla

CGIL

CISL

UIL

CIDA FC

CONFSAL UNSA

ANMI-ASSOMESIVEM-FPM

UNADIS

DIRSTAT

LORO SEDI

Oggetto: Criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia

Nel corso dell'incontro sindacale del 24 febbraio u.s. l'Amministrazione ha comunicato a codeste OO.SS. la sospensione sin dal mese di marzo c.a. della corresponsione mensile dell'indennità di risultato, le cui anticipazioni a titolo di acconto rata sono da ritenersi coerenti al dettato normativo solo a condizione che sia preventivamente attestato il raggiungimento dei risultati misurati.

Ciò in considerazione di quanto previsto dall'D.Lgs. n. 150/2009 e dall'art. 26, comma 1 del CCNL del 12-2-2010, che in materia di criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia fa riferimento all'erogazione annuale della retribuzione di risultato.

Nel corso dell'incontro tutte codeste OO.SS. sono state, altresì, informate dell'intendimento dell'Amministrazione di formulare apposito quesito finalizzato a conoscere la legittimazione di acconti non più mensili e da erogare solo successivamente all'attestazione del raggiungimento del risultato, come calendarizzato dall'attuale sistema di misurazione e valutazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Al riguardo, secondo il Dipartimento Funzione Pubblica, attestato il raggiungimento dei risultati, e dunque in presenza di positiva valutazione, è poi comunque demandato al contratto integrativo relativo all'annualità di riferimento – la cui sottoscrizione, si ricorda, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione relativa al trattamento premiante - stabilire i criteri per la determinazione e corresponsione della retribuzione di risultato.

A tal proposito si evidenzia, inoltre, che l'art. 28 del nuovo CCNL triennio 2016-2018, sottoscritto il 9.3.2020, ha introdotto alcune novità in materia differenziazione della retribuzione di risultato di cui il contratto integrativo dovrà necessariamente tener conto.

Ciò posto, soltanto in sede di accordo sull'annualità di risultato anno 2021 - riferito all'annualità 2020, - potrà essere concordato con codeste OO.SS., dopo una positiva valutazione, l'erogazione pro-quota dell'acconto secondo modalità da definirsi.

L'Amministrazione conferma l'impegno a definire le annualità 2018-2019 e 2020 secondo le rassicurazioni fornite dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali, e successivamente si procederà con l'annualità 2021.

Il Vice Capo Dipartimento Vicario

Nicolò